



## ART. 12 CRC (II COMMA): L'ASCOLTO DEL MINORENNE IN AMBITO GIUDIZIARIO



“L’ascolto è innanzitutto attenzione. E l’attenzione è cura, interesse, curiosità. Per i bambini e per i ragazzi essere ascoltati è fondamentale. [...] Ascoltare è essenziale. Significa riconoscere l’altro, mettere in discussione il proprio pensiero alla luce di quello che si ascolta, significa prendere decisioni più consapevoli, che tengano conto del punto di vista altrui. Per bambini e ragazzi significa sentirsi riconosciuti come persone. Significa poter prendere consapevolezza di sé stessi, come individui e come soggetti sociali. È grazie anche alle relazioni che si formano, gioiscono, affrontano le difficoltà. In una parola crescono. L’ascolto è dunque un presupposto fondamentale perché i loro diritti non restino parole sulla carta. Perché a ciascuno sia riconosciuto concretamente quello che nelle singole situazioni è il suo superiore interesse”<sup>69</sup>.

Il Commento Generale n. 12 del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza interpreta il diritto del minore di essere ascoltato e usa l’espressione “garantiscono”, con un peso specifico che non lascia spazio alla discrezionalità degli Stati parte<sup>70</sup>.

<sup>66</sup> Le Linee Guida hanno lo scopo di fornire agli Stati membri gli obiettivi da raggiungere modificando la propria legislazione e dettano regole processuali per i procedimenti in cui il minore è coinvolto, e sono disponibili su <https://rm.coe.int/16804bd220>

<sup>67</sup> Legge 219/2012, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (GU n. 293 del 17/12/2012).

<sup>68</sup> Decreto Legislativo 154//2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (GU, Serie Generale n. 5 del 08/01/2014).

<sup>69</sup> Art. 12 CRC e art. 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25/01/1996).

<sup>70</sup> Art 336 bis, comma I, del Codice civile. Dall’indagine dell’AIGA (aprile 2020) “relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica (in [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org)) è emerso che “dei 24 tribunali per i minorenni rispondenti solo 5 dichiarano che la decisione di ascoltare i figli di genitori oggetto di procedimento de potestate è sempre adottata con provvedimento motivato”. Nei Tribunali Ordinari, invece, la decisione di ascoltare i figli delle coppie in via di separazione è adottata con provvedimento motivato (ex art 336 bis c.c., comma 1) “in 12 tribunali su 22 è sempre preceduta dall’informazione ai genitori e ai rispettivi difensori circa le finalità dell’ascolto e le relative modalità di svolgimento per 16 rispondenti”.

<sup>71</sup> Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2019, n.12018.

Questi parametri trovano conferma nelle indicazioni delle “Linee guida per una giustizia a misura di minore” del Consiglio d’Europa ed è dunque opportuno che siano finalmente codificati anche nell’ordinamento interno per non essere lasciati alla sensibilità del singolo giudice o oggetto solo di prassi<sup>71</sup>.

Se, per l’area penale, possiamo richiamare il 12° Rapporto CRC, in ambito processuale civile occorre evidenziare che la c.d. Riforma Cartabia ha previsto un “riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento”, rafforzando la doverosità dell’ascolto del minore e imponendo uno sguardo adesivo alla normativa sovranazionale di riferimento<sup>72</sup>.

L’audizione del minore integra una caratteristica strutturale del procedimento ed è adempimento necessario, tanto che la sua omissione costituisce violazione sul piano procedurale, degli articoli 111 della Costituzione e 6 CEDU<sup>73</sup> e sul piano sostanziale, dell’articolo 12 della CRC, dell’articolo 6 CEDU e dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza).

Il diritto ad esprimere liberamente la propria opinione si traduce nella possibilità, per la persona minore di età, di poter comunicare il suo punto di vista, di essere parte attiva nei processi decisionali.

Anche l’ascolto in sede giurisdizionale costituisce una forma di partecipazione del **minore capace di discernimento**<sup>74</sup>, in questo caso di partecipazione diretta al

<sup>72</sup> Cfr. Cass. 23/01/2019, n.1887 secondo cui poiché la valutazione della situazione di abbandono presuppone un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata deve essere estesa all’intero giudizio di adottabilità, quindi anche al gravame, e non solo alla disciplina del primo grado.

<sup>73</sup> L’art. 23 lettera b) del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (c.d. Bruxelles II bis) dispone inoltre che la decisione assunta in ordine alla responsabilità genitoriale non è riconosciuta “se, salvo i casi di urgenza, è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto”. La cassazione con ordinanza 7262/2022 nel ribadire che i minorenni devono essere ascoltati nei procedimenti relativi al loro affidamento ha altresì affermato che i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, sono parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore in questi giudizi, pertanto, si realizza mediante la previsione di ascolto il cui mancato adempimento integra violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del primo quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificare l’omissione.

<sup>74</sup> Nelle azioni di status l’ascolto del minore è necessario – anche se espressivo di una volontà non vincolante per il giudicante – nell’ambito del percorso decisionale che il giudice del merito è tenuto a sviluppare per attuare il doveroso bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris.



giudizio in cui si discute del suo futuro, manifestando il suo pensiero con atteggiamento attivo.

**In via generale tale capacità si considera acquisita dopo i dodici anni**, ma non è certo escluso che minorenni ben più piccoli, anche di sei-otto anni, possano rappresentare validamente la propria idea rispetto al loro mondo affettivo. Il già citato Commento Generale n. 12 del Comitato ONU osserva come l'età non sia sufficiente a stabilire la rilevanza dell'opinione di un minorenne<sup>75</sup>. Nel nostro Ordinamento, peraltro, è noto il principio secondo il quale nell'ambito dei procedimenti relativi alla crisi della coppia genitoriale e di affidamento della prole di età minore, **l'ascolto del minore infradodicesimo che sia capace di discernimento** è adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo<sup>76</sup>. L'ascolto dei minorenni nell'ordinamento civile nazionale è ora previsto come regola generale per tutti i procedimenti, mentre prima lo era già relativamente alle procedure giudiziarie che li riguardano<sup>77</sup>, ovvero più precisamente: nei procedimenti di adottabilità<sup>78</sup>; nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio; nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati; in tutti i procedimenti civili finalizzati all'emissione di provvedimenti relativi all'affidamento ai genitori e alla responsabilità genitoriale, e comunque in tutti i procedimenti che incidono sullo *status* del minorenne<sup>79</sup>, compresi i procedimenti di tutela; nei procedimenti in materia di sottrazione internazionale. Inoltre, le norme sull'ascolto del minorenne sono state organicamente accorpate negli artt. 473-bis.4 ss. c.p.c. e negli articoli 152-*quater* e 152-*quinquies* disp. att. c.p.c..

Dispone oggi l'**art. 473-bis.5 c.p.c.** che "l'ascolto è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente". Con riguardo allo svolgimento, la norma precisa che "l'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale" e che "prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto"<sup>80</sup>. Ancora, e richiamando in questo senso quanto stabilito dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, la norma precisa che "Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.8"<sup>81</sup>.

Dell'ascolto del minorenne è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore<sup>82</sup>.

Sarà dunque compito del Giudice, con adeguata specializzazione, comprendere la condizione del minorenne e deresponsabilizzarlo, anche con riferimento alle decisioni che l'Autorità Giudiziaria assumerà,

<sup>75</sup> Commento generale n. 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009), paragrafi 28-31. Si rimanda al seguente link [https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/02/Commento\\_n.12.pdf](https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/02/Commento_n.12.pdf)

<sup>76</sup> Cass. Civ., 9691/2022.

<sup>77</sup> Cass. Civ., sez. I, 7 maggio 2019, n.12018.

<sup>78</sup> Cfr. Cass. 23/01/2019, n.1887 secondo cui poiché la valutazione della situazione di abbandono presuppone un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata deve essere estesa all'intero giudizio di adottabilità, quindi anche al gravame, e non solo alla disciplina del primo grado.

<sup>79</sup> Nelle azioni di *status* l'ascolto del minorenne è necessario - anche se espressivo di una volontà non vincolante per il giudicante - nell'ambito del percorso decisionale che il giudice del merito è tenuto a sviluppare per attuare il doveroso bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor minoris*.

<sup>80</sup> Così, art. 473-bis-5, comma 3, c.p.c..

<sup>81</sup> Così, art. 473-bis.5, comma 4, c.p.c..

<sup>82</sup> Così, art. 473-bis.5 c.p.c. Gli articoli 152-*quater* e 152-*quinquies* disp. att. c.p.c. prevedono inoltre che "quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice» e, con riguardo alla Registrazione audiovisiva dell'ascolto, che "con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico".



ogniqualevolta emerga che il suo carico emotivo sia eccessivo<sup>83</sup>.

La Riforma Cartabia ha previsto inoltre che “il Giudice debba provvedere senza indugio all’ascolto del minore che rifiuti di incontrare l’altro genitore, e assumere, senza ritardo, sommarie informazioni sui motivi del rifiuto, potendo disporre l’abbreviazione dei termini processuali, alla luce dell’urgente necessità di provvedere quanto prima alla messa in sicurezza e alla protezione psico-fisica del minore, compreso anche il ripristino dei suoi legami familiari. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”<sup>84</sup>. Questo articolo promana dai massicci interventi della giurisprudenza della Corte EDU (molteplici anche le condanne rivolte all’Italia perché le Autorità nazionali non avevano garantito l’accesso all’altro genitore), che - valorizzando il criterio del *best interest of the Child* - nella tutela delle relazioni familiari della persona di età minore prevede che, nell’equo bilanciamento degli interessi coinvolti debba sempre prevalere quello del bambino.

Tra le novità si registra inoltre **la nomina del curatore speciale del minorenne**, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento<sup>85</sup>. Anche il curatore speciale della persona di minore età procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4 c.p.c. Considerando che il curatore speciale ha la rappresentanza processuale del minore il suo ascolto è del tutto peculiare, non essendo sottoposto alle medesime regole che vigono per il giudice. Si tratta di un ascolto spesso informale e finalizzato ad informare il minorenne delle finalità del procedimento che lo

interessa nonché ad acquisire laddove vi sia adeguato discernimento il suo punto di vista, le sue esigenze e i suoi “desideri”, tenendo conto delle diverse fasi processuali durante le quali il soggetto di minore età potrà anche modificare il suo pensiero. Il curatore speciale ha il compito di “avvicinare” il minorenne al contesto giudiziario spesso così difficile e apparentemente incomprensibile, preparandolo all’ascolto da parte del giudice, avendo presente gli obiettivi previsti dalle linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minorenne sopra richiamate. Sono previsti periodici corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dagli Ordini degli Avvocati e dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative finalizzate anche alla istituzione, aggiornamento e periodica revisione di elenchi presso ciascun Tribunale. È tuttavia opportuno implementare sempre la formazione specialistica e multidisciplinare.

**Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:**

1. Al **Ministero della Giustizia** di istituire un sistema di formazione multidisciplinare obbligatorio e continuo per tutte le figure professionali che lavorano con i minorenni;
2. Al **Ministero della Giustizia** di dotare i Tribunali della strumentazione per procedere con la videoregistrazione dell’ascolto e di adottare regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico;
3. Al **Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**, di avviare corsi di formazione specifici per i curatori speciali e l’elaborazione di Linee Guida nazionali per ciò che riguarda l’azione dei curatori-avvocati del minorenne.

<sup>83</sup> Sul punto si precisa che “al fine di non generare un sovraccarico sui giudici togati, si deroga fino al 31 dicembre 2023 alla regola prevista dal Codice di procedura civile in base alla quale, davanti al Tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, non possono essere delegati ai giudici onorari adempimenti relativi all’ascolto del minore, all’assunzione delle testimonianze e ad altri atti riservati al giudice. Si prevede che il giudice onorario cui sia stato delegato l’ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria componga il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. Infine, si conferma la previsione secondo cui la prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore” (sul punto, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 47, dell’8 agosto 2023).

<sup>84</sup> Art. 473-bis.6 c.p.c..

<sup>85</sup> Art. 473-bis.8 c.p.c..